

BOZZE DI STAMPA

2 luglio 2004

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzio-
nalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978)**

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.3

TREU

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contratti di formazione e lavoro stipulati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere convertiti alla scadenza in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 23 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4

TREU

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contratti di formazione e lavoro stipulati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere convertiti alla scadenza in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 6 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.200

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.5

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 65 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "nonché nei confronti" sono inserite le seguenti: "delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere, che rispettino le condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui al comma 60, e nei confronti"».

1.0.200

BOSCETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, FALCIER

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico», si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 8.693.000 euro per l'anno 2004, a 1.760.000 euro per l'anno 2005, e a 659.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 1-ter.

(Norma di salvaguardia)

1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1-bis se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori e periti tecnici delle Forze di polizia, si provvede, senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.201

BARELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato e del personale individuato ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di en-

trata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

4. Il personale di cui al comma precedente segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Al personale di cui al comma 2, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 1.930.395,72 per l'anno 2004, ad euro 1.236.942,72 per l'anno 2005, ed euro 1.236.942,72 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa al Corpo di polizia penitenziaria delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.202

GIULIANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato e del personale individuato ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori

del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

4. Il personale di cui al comma precedente segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Al personale di cui al comma 2, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 1.930.395,72 per l'anno 2004, ad euro 1.236.942,72 per l'anno 2005, ed euro 1.236.942,72 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa al Corpo di polizia penitenziaria delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.950

BARELLI

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni di carriera del personale del Corpo della Guardia di finanza)

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della Guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio

2001 ed il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi attraverso la procedura di avanzamento a scelta per esami con decorrenza dal 1° gennaio 2001, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di Luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 è modificato come segue:

a) all'articolo 58-quater. – (Conferimento della qualifica di «Luogotenente» ai Marescialli Aiutanti):

1) al comma 1, le parole: "previa selezione per titoli" sono sostituite dalle parole: "previa selezione ad anzianità";

2) il comma 2, è abrogato;

3) al comma 4, le parole: "nonché l'individuazione dei titoli da valutare" sono soppresse.

b) dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

Art. 64 bis.

1. Gli appuntati scelti che in base all'articolo 64, comma 3, sono stati esclusi dal corso di cui al comma 2 o che non risultarono idonei al termine del corso stesso, nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 1995, sono inquadrati, in soprannumero nel grado di vicebrigadiere, con iscrizione nel ruolo dei sovrintendenti, con decorrenza 31 dicembre 2004.

Art. 1-ter.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico, capo della polizia di stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 10 gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico conseguente economico di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 53 del 2001, sono attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 757.000. per l'anno 2004 e di euro 49.000 per l'anno 2005.

Art. 1-*quater*.

1. All'onere derivante dagli articoli 1-*bis* e 1-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.203

BARELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riallineamento delle posizioni di carriera dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza)

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della proce-

dura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venir meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001».

1.0.204

BOSCETTO, BARELLI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera dei marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri)

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al venir meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001».

1.0.205

BOSCETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, FALCIER

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni relative all'estensione di trattamenti giuridici ed economici ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal predetto decreto n. 163, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza **festiva** di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal predetto decreto n. 164 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, con riferimento alle misure **indicate** nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle **nuove** misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incre-

menti retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge - marzo 1992, n. 216, come integrato dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottancinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il compenso forfetario d'impiego di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nelle allegate tabella 1 e 2 del presente decreto, si applicano, con le stesse modalità, ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica nonché ai gradi corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.405.502 euro per l'anno 2003 e a euro 13.813.930 a decorrere dall'anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 12.408.428, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004.2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 11.400.000 a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, allegare al decreto le seguenti tabelle:

TABELLA 1

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO FORZE ARMATE

GRADO	Lunedì - Venerdì	Sabato - Domenica e festivi
Tenente Generale	185,00	370,00
Maggiore Generale	155,00	310,00
Brigadier Generale	135,00	275,00
Colonnello	110,00	220,00

TABELLA 2

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO FORZE ARMATE
DI POLIZIA AD ORINAMENTO MILITARE

GRADO	Lunedì - Venerdì	Sabato - Domenica e festivi
Generale di corpo d'Armata	185,00	370,00
Generale di divisione	155,00	310,00
Generale di Brigata	135,00	275,00
Colonnello	110,00	220,00

1.0.206

BOSCETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, FALCIER

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni relative all'estensione di trattamenti giuridici ed economici ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono stanziati le somme di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2004, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale

2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.0.100/1

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo le parole: «personale militare appartenente» inserire le seguenti: «antecedente al 1° settembre 1995,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a euro 700.000,00 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.100/2

NIEDDU, MANZELLA, PASCARELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 11, dopo le parole: «da attribuire ai sensi del comma 10» inserire le seguenti: «e la decorrenza economica» e conseguentemente, sostituire le parole: «è stabilito» con le seguenti: «sono stabiliti»; e sostituire dalle parole: «non superiore a un trentesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al numero degli idonei».

1.0.100/3

NIEDDU, MANZELLA, PASCARELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 11, sostituire dalle parole: «non superiore a un trentesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al numero degli idonei».

Conseguentemente, alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari ad euro 150.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.100/4

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 14, dopo le parole: «il numero delle promozioni» inserire le seguenti: «e la conseguente decorrenza economica» e conseguentemente, sostituire le parole: «è fissato» con le seguenti: «sono fissati»; e sostituire dalle parole: «non superiore a un trentesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al numero degli idonei».

1.0.100/5

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 14, sostituire le parole: «non superiore a un trentesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al numero degli idonei».

Conseguentemente, alla fine del comma 14, aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari ad euro 150.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.100/6

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, che è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed è in possesso del diploma di scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli, rispettando le seguenti anzianità:

a) decorrenza 1° gennaio 2003 per il personale risultato vincitore del primo concorso per l'immissione nel ruolo dei sergenti;

b) decorrenza 1° luglio 2003 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel ruolo dei sergenti;

c) decorrenza 1° gennaio 2004 per il personale risultato vincitore del primo corso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

d) decorrenza 1° luglio 2004 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

e) decorrenza 1° gennaio 2005 per il personale risultato vincitore del terzo concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

L'inquadramento di cui al presente comma si applica esclusivamente al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, previo il superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgersi presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia.

18-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18-bis, pari ad euro 950.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine

di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.

10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, di euro 41.778.570 per l'anno 2005 e, a decorrere dall'anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corre-dati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'arti-colo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

TABELLA A
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA B
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 1999 e precedenti	Primo maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo maresciallo	01-01-2001

TABELLA C
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA D
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9

GRADO RIVESTITO al 31-12-2001	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA E
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA F
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA G
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

1.0.500/100

BASSANINI

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole da: «n. 165» sostituire le parole da: «con esclusione» fino a: «Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» con le seguenti: «con esclusione del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza».

1.0.500/101

BASSANINI

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «n. 165», aggiungere le seguenti: «con esclusione del personale non contrattualizzato».

1.0.500/102

EUFEMI

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» aggiungere le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003,».

1.0.500/103

MAGNALBÒ

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».

1.0.500/105

VILLONE

All'emendamento 1.0.500, al comma 1, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».

1.0.500/104

MAGNALBÒ

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 1° luglio 2003».

1.0.500/106

EUFEMI

All'emendamento 1.0.500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa all'atto della richiesta fino al collocamento a riposo».

1.0.500

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione delle disposizioni sulla prevenzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti".

1.0.600

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione dei processi di mobilità)

1. All'articolo 3, comma 53, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché i segretari comunali e provinciali".

2. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-bis. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazione ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti di personale in eccedenza, dei docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-quater. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

1.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione dei processi di mobilità)

1. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-bis. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo

indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazioni ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di dotazioni organiche.

61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti relativi a personale in eccedenza, docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i trasferimenti connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove al personale sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni o la facoltà di optare per la permanenza nel rapporto di lavoro con le stesse, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di dotazioni organiche"».

1.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 1, dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", è inserita la seguente: "separata"».

1.0.4/1

BASSANINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 24, comma 7, le parole: "del ruolo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
 - b) il comma 9, dell'articolo 24 è soppresso».
-

1.0.7

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse, le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento di figure dirigenziali"».

1.0.208

BATTISTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse,

le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento delle figure dirigenziali"».

1.0.209

VITALI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse, le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento delle figure dirigenziali"».

1.0.210

VALLONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse, le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento delle figure dirigenziali"».

1.0.802

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per favorire l'insegnamento dell'Alta formazione artistica e musicale e coreutica)

1. I direttori i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del rapporto di servizio con l'istituzione di appartenenza fino al compimento del 40° anno di servizio, anche oltre il 70° anno di età e comunque non oltre il 75°.

2. I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti nel limite massimo di uno stanziamento speciale per anno di competenza, pari a euro 250.000 per l'anno 2003 e ad euro 500.000 per gli anni 2004, 2005, 2006, a partire dal personale passato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e con priorità per i soggetti in possesso di minori anni di servizio, o, in caso di parità, più giovani.

3. Alla copertura del presente articolo si provvede mediante apposito stanziamento dai fondi speciali e/o dai fondi di riserva previsti per i provvedimenti di deroga al blocco delle assunzioni di cui all'articolo 34, comma 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 289 ed all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

2.1

GUERZONI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

2.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'applicazione del successivo comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale del-

l'Associazione italiana della Croce Rossa, sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

2.2/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 2.2, al comma 1, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non può essere».

Conseguentemente nel secondo periodo sopprimere la parola «non».

2.2

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale».

Art. 3.

3.0.600

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto".

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, introdurre il seguente:

"7-bis: Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa ed alla mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."».

3.0.803

FABBRI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È as-

sicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30"».

3.0.804

SANZARELLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30"».

3.0.801

SANZARELLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, introdurre il seguente:

"7-bis: Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, relativamente alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa ed alla mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."».

3.0.802

FABBRI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, introdurre il seguente:

"7-bis: Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, relativamente alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa ed alla mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."».

3.0.6

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di contrattazione relativa al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In materia di contrattazione nel pubblico impiego, avuto riguardo al disposto degli articoli 7, 8 e 9-bis, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio provvedimento definisce direttamente, per i trienni successivi a decorrere dallo scadere del contratto in vigore alla data di emanazione del presente decreto-legge, le modalità di concertazione di tutto il personale dipendente, tra la Presidenza medesima e le organizzazioni sindacali interne della dirigenza e del personale non dirigenziale, la cui rappresentatività deve essere rilevata annualmente.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, dopo le parole: "nonché i dipendenti" sono inserite le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri e"».

3.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 101 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "la durata massima di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore alla durata del mandato dei sindaci e dei presidenti della provincia stabilita dal vigente ordinamento, maggiorata di sei mesi".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche ai segretari comunali e provinciali in disponibilità o in mobilità d'ufficio alla medesima data, con riferimento rispettivamente al periodo di disponibilità e di mobilità d'ufficio».

3.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, salvo il comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465».

3.0.8

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Integrazione dell'articolo 101 del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali)*

1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale e provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso"».

3.0.9

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali)

1. Al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Allo scopo si provvede nei limiti delle risorse previste per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, dall'articolo 2, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

Art. 4.

4.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti delle competenti risorse di bilancio» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

4.800

FALCIER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole "con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto" sono soppresse, e le parole "delle carriere speciali" sono sostituite dalle seguenti: "nella carriera tecnica geometri. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dall'entrata in vigore della legge 24 novembre 2003, n. 326.".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale dirigente del Ministero della giustizia)

1. Il personale dirigenziale assunto in via provvisoria, in esecuzione di ordinanze del Giudice del lavoro, risultato idoneo nella graduatoria

del concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'Amministrazione della giustizia, indetto con PDG 13 giugno 1997, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già sottoscritto i relativi contratti, previa espressa rinuncia ad ogni contenzioso giudiziario, può essere inquadrato a domanda, in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia».

4.0.4

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Norme in materia di assunzioni di personale
nelle Amministrazioni pubbliche)*

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, il Ministero della salute, l'Agenzia del territorio e il Ministero della giustizia, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, sono autorizzati ad assumere nel triennio 2004-2006, 6.000 unità di personale. Dette assunzioni sono effettuate mediante procedure selettive per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli le medesime amministrazioni sono tenute a considerare prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le medesime amministrazioni, nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato complessivamente in euro 30 milioni per l'anno 2004, e in euro 140 milioni per gli anni 2005, 2006 e si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione delle amministrazioni interessate».

4.0.802

ULIVI, MAGNALBÒ, BUCCIERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'immissione in ruolo del personale comandato presso gli uffici dei Giudici di Pace)

1. Il personale appartenente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, proveniente dai soppressi uffici di conciliazione e comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, che alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione presta servizio in posizione di comando, viene immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della Giustizia presso i medesimi uffici del Giudice di pace di appartenenza, nella stessa posizione economica ricoperta all'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 1.500.000,00 a decorrere dal 2004 e in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del Ministero della Giustizia di cui alla tabella A) allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4.0.803

FIRRARELLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Dotazione organica degli ordini e collegi professionali)

1. Le dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli

atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».

4.0.960

SANZARELLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».

Art. 5.

5.4

GUERZONI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

5.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «pubblici,» inserire le seguenti: «previo parere del servizio sismico nazionale,».

5.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la parola: «civile,» inserire le seguenti: «secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari,».

5.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione, la messa in sicurezza delle dighe è posta a carico del gestore dell'impianto».

5.11

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

5.1

PASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di consentire l'esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori risultano attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione disciplinati dagli articoli 118-120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l'efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l'eventuale responsabilità per danni all'esito del giudizio di merito. L'intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.

4. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con gli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti».

5.0.2/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCA

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

5.0.2/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte della stazione appaltante,» con la seguente: «nonché» e dopo le parole: «pareri obbligatori» inserire la seguente: «richiesti».

5.0.2/3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sia assicurata» fino a: «dell'intervento» con le seguenti: «siano ottemperate le condizioni poste dai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.».

5.0.2/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCA

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

5.0.2/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCA

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «una sola volta».

5.0.2/6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di trenta giorni per l'espressione dei pareri decorrono nuovamente dalla data di consegna delle eventuali integrazioni».

5.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (*Varianti in corso d'opera*). – 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli Enti e agli Uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, cui sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata».

5.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici)

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che non superi il completamento dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

5.0.800

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme relative al personale docente universitario)

"1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell'applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l'anno 2003 e assicurare la funzionalità dell'insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell'elenco legato al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 1° novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non importino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei".

2. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 6.

6.3

BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, BUDIN

Sopprimere l'articolo.

6.800

BORDON, TREU, VERALDI, SCALERA

Sopprimere l'articolo.

6.4

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, GUERZONI, MONTALBANO, MONTINO, VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84*). – 1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente è nominato, di intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima professionalità nel settore dell'economia portuale, comprovata da attestati di esperienze con funzioni dirigenziali o manageriali nel settore per almeno cinque anni. I componenti la terna sono designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità aventi i requisiti di cui al primo periodo. In caso di mancato accordo tra il Ministro e le regioni, il presidente in carica, anche se al secondo mandato, è prorogato per altri sei mesi"».

6.801

BORDON, TREU, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire l'alinella 1-bis con la seguente:

«1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro i trenta giorni la scadenza del mandato del presidente uscente non risulti raggiunta l'intesa con la regione interessata, il Ministro trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la richiesta di designare il presidente tra personalità di elevata qualificazione e riconosciuta capacità professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il CNEL delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della richiesta».

6.2

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, indicando il prescelto nell'ambito di una terna predisposta a tal fine dal

Presidente della Regione interessata. Ove il Presidente della Regione non provveda alla indicazione della terna entro dieci giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Presidente del Consiglio dei ministri, la terna è indicata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

6.900

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I dirigenti della seconda fascia" sono aggiunte le seguenti: "ed i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni incaricati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6," e le parole: "per un periodo pari ad almeno cinque anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre anni"».

6.0.1/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.0.1/12

VALLONE, LIGUORI

All'emendamento 6.0.1, alla lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Esperite le procedure di cui al comma 3, qualora entro quindici giorni non risulti raggiunta l'intesa con le regioni o le province autonome interessate, è costituito, entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine, un collegio composto da un rappresentante designato dalle regioni o le province autonome interessate, un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e tre rappresentanti designati rispettivamente dal Consiglio Nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei Lincei e dalla Società Botanica italiana. Il Presidente dell'Ente parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, su designazione del collegio di cui al presente comma, deliberata entro dieci giorni dalla costituzione del collegio medesimo».

6.0.1/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
«trenta» con la seguente: «centottanta».*

6.0.1/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire la parola:
«trenta» con la seguente: «novanta».*

6.0.1/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, alla lettera a), sostituire le pa-
role da: «può chiedere» fino a: «Presidente» con le seguenti: «convoca le
regioni o le province autonome nel cui territorio ricade in tutto o in parte
il parco al fine di raggiungere l'intesa di cui al comma 3».*

6.0.1/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:
«che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente».*

6.0.1/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente» con le se-
guenti: «al fine di sollecitare una intesa con la regione predetta».*

6.0.1/6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente» con le seguenti: «al fine di sollecitare una intesa con la regione e le province interessate».

6.0.1/14

BASSANINI

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), al capoverso «3-bis» aggiungere, il fine, le parole: «scegliendo nell'ambito di una rosa di nominativi a tal fine proposta dal Presidente della Regione interessata, ovvero, uno per ciascuno, dai Presidenti delle Regioni interessate».

6.0.1/15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, il fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole della regione territorialmente interessata».

6.0.1/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.0.1/16

VALLONE, LIGUORI

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.0.1/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
«trenta» con la seguente: «centottanta».*

6.0.1/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire la parola:
«trenta» con la seguente: «novanta».*

6.0.1/10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«con proprio decreto» con la seguente: «non».*

6.0.1/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «previo parere delle competenti commissioni parlamen-
tari».*

6.0.1/17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «previo parere favorevole della regione territorialmente
interessata».*

6.0.1/18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute e la comunità del parco».

6.0.1/19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute».

6.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Esperite le procedure di cui al comma precedente, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro dell'ambiente può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente";

b) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, le regioni non si pronuncino il Ministro dell'ambiente con proprio decreto può procedere alle nomine dei componenti del consiglio direttivo"».

6.0.2

GRILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Promozione della ricerca in campo navale)

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.

7.2

GUERZONI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

7.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «unico».

7.1

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal CONI» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «dalla regione competente, ai sensi degli articoli
117 e 118 della Costituzione».*

7.0.100/1

D'ANDREA

All'emendamento 7.0.100, sopprimere il comma 1.

7.0.100/2

D'ANDREA

All'emendamento 7.0.100, sopprimere il comma 2.

7.0.100/3

D'ANDREA

All'emendamento 7.0.100, sopprimere il comma 3.

7.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore dello spettacolo)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole da: "I proventi" a "Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo decreto ministeriale, sono stabilite, altresì, le modalità tecniche di destinazione dei proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita".

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole da "sono versate" a "rassegnate al" sono sostituite dalle parole "confluiscono nel".

3. Ai destinatari di contributi in favore delle attività musicali e di danza di cui ai decreti ministeriali 8 febbraio 2002, n. 47 e 21 maggio 2002, n. 188, nonché per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del 50% del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le relative Commissioni consultive non abbiano reso il prescritto parere entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per più di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta nell'ultimo triennio. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate».

Art. 8.

8.1

GUERZONI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

8.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

8.4/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 8.4, al comma 1, sostituire la parola: «undici» con
la seguente: «nove».*

8.4

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici"».

8.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» inserire le
seguenti: «e successive modificazioni,».*

8.100

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «è compensato rendendo» inserire la seguente: «contestualmente».

8.0.23/1

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Al comma 1, dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, ivi sostituito, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le Università che non abbiano superato il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive Facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio».

8.0.23/2

MODICA

Al comma 1, dopo il comma 2 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 53, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte infine le seguenti parole ", nonché di professori associati e ordinari chiamati dalle facoltà entro la medesima data"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.0.23/3

MODICA

Al comma 1, dopo il comma 2 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per le Università continuano ad applicarsi esclusivamente i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

8.0.23

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di università)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

"1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

8.0.20

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di personale docente universitario)

1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell'applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l'anno 2003 e assicurare la funzionalità dell'insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 1° novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non comportino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei.

2. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

8.0.15

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie)

1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.300

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le riserve dei posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.301

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano alle procedure concorsuali previste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.16/1

BASSANINI

All'emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
«a condizione che nessuno dei dirigenti in servizio presso l'amministrazione manifesti interesse al conferimento dell'incarico in questione».

8.0.16/2

BASSANINI

All'emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi, comunque non rinnovabili, sono conferiti per un massimo di diciotto mesi».

8.0.16/3

BASSANINI

All'emendamento 8.0.16, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni sono tenute, in ogni caso, a comunicare la decisione di voler procedere al conferimento dei predetti incarichi tutti i dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prima e di seconda fascia. Ad essi è riconosciuto il diritto di presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione, domanda di attribuzione dell'incarico vacante. L'incarico può essere conferito ad estranei alla amministrazione solo in assenza di domande da parte dei dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In presenza di più domande hanno la precedenza i dirigenti appartenenti al ruolo della amministrazione precedente».

8.0.16/4

BASSANINI

All'emendamento 8.0.16, al comma 2, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «2 per cento» e: «10 per cento» con le altre: «5 per cento».

8.0.16/5

BASSANINI

All'emendamento 8.0.16, al comma 3, sopprimere le parole da: «ovvero mediante utilizzo» fino alla fine del comma.

8.0.16

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali)

1. In attesa della piena attuazione del nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per far fronte

ad inderogabili esigenze non altrimenti fronteggiabili, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nel rispetto dei vincoli che disciplinano le assunzioni, previa autorizzazione del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono conferire incarichi di direzione ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti.

2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

3. Gli oneri connessi all'eventuale riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di cui al comma 1, sono compensati o mediante l'indisponibilità di un numero di incarichi equivalenti sul piano finanziario nell'ambito di quelli autorizzati ai sensi del medesimo comma 1 ovvero mediante utilizzo delle risorse dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 41 e 42 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area A1 sottoscritto il 5 aprile 2001.

4. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si interpreta nel senso che il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in qualità di estraneo è soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei dirigenti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio. Tale criterio si applica anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti di pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.27/1

BASSANINI

*All'emendamento 8.0.27, al comma 1, prima delle parole: «Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «All'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo è soppresso».*

8.0.27/2

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 8.0.27, al comma 1, sostituire le parole: «eletti al Parlamento nazionale ovvero che ricoprono incarichi di Governo o altri», con le seguenti: «che ricoprono».

8.0.27/3

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 8.0.27, al comma 1, sostituire le parole: «eletti al Parlamento nazionale ovvero».

8.0.27/4

BASSANINI

All'emendamento 8.0.27, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione di quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma».

8.0.27

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dipendenti pubblici che ricoprono incarichi elettivi o di Governo o altri incarichi istituzionali)

1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eletti al Parlamento nazionale ovvero che ricoprono incarichi di Governo o altri incarichi istituzionali presso organi costituzionali, ovvero ai quali sia stato conferito l'incarico di Presidente o componente di Autorità amministrative indipendenti, si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

8.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004».

8.0.6

PASTORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il Ministero della giustizia)

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere trasferito a tutti gli altri aspiranti con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.25

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma è abrogata la lettera c);

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";

3) al terzo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.";

2) il secondo comma è abrogato.

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i 60 giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al quarto comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di 30 giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti".

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'Amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri

fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

e) all'articolo 173, quarto comma, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono aggiunte le seguenti: "o perchè affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non deliberati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

f) all'articolo 183, primo comma, lettera *b)*, dopo le parole: "per motivi diversi da quelli di salute" sono aggiunte le seguenti: "e da quelli legati, secondo la normativa vigente, all'esercizio del diritto di voto";

g) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31, della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma lettera *b)*, e 107, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di Consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, primo comma, lettera *b)*, del medesimo decreto. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Le modifiche apportate dal comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera *e)*, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *e)*, pari complessivamente ad euro 199.765 per l'anno 2004, ad euro 199.765 per l'anno 2005 e ad euro 199.765 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

8.0.5/1

BASSANINI

All'emendamento 8.0.5, al comma 1, capoverso «6-bis», al secondo periodo sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le parole: «d'intesa con la Conferenza».

8.0.5

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Integrazione dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Città, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai comuni"».

8.0.13/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «A far data» fino a: «n. 59» con le seguenti: «Dal 1° gennaio 2005».

8.0.13/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «tutte le attività» fino a: «sono sottoposte» con le seguenti: «il rinnovo delle convenzioni che regolano le attività dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica nel campo della protezione civile è sottoposto».

8.0.13/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8.0.13/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.0.13, al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatte salve le convenzioni pluriennali già in atto».

8.0.13

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività di ricerca nel campo della protezione civile)

1. A far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata sul supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'11 marzo 2004, n. 59, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei Gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonchè, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute».

8.0.7

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma)

1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I».

8.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità 1989-1990)

1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente».

8.0.17

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2a

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizione interpretativa)

1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 1° gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della medesima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

8.0.21

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", è abrogato».

8.0.26

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Patrocinio dell'Avvocatura di Stato)

1. La s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, ai sensi del titolo primo del

testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e con applicazione dell'articolo 417-*bis*, commi primo e secondo, del codice di procedura civile».

8.0.30

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Esecuzione forzata su fondi degli uffici del Ministero della salute)

1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli Uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 156, sesto comma del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d'Italia a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute».

8.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di nuove camere di commercio)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'istituzione di nuove camere di commercio può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40 mila imprese"».

8.0.600

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di integrale utilizzo di risorse comunitarie)

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative alla Misura "Assistenza tecnica centrale", prevista nei PIC URBAN II 2000/2006, per azioni a supporto delle attività di gestione dei dieci programmi Urban, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e per gli affari generali, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il predetto periodo di programmazione».

8.0.701

ASCIUTTI, VALDITARA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di università)

1. Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, con i seguenti:

"1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

8.0.801

MAGNALBÒ, MUGNAI, BEVILACQUA, ULIVI, BUCCIERO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative ai canoni demaniali)

1. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 53 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 settembre 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il decreto è emanato dal Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare prioritariamente l'adozione di misure mirate a prevenire e reprimere l'evasione del versamento dei canoni demaniali, onde evitare che l'incremento della misura degli stessi possa determinare sperequazioni in danno degli operatori in regola con i pagamenti;

b) ridefinire la misura dei canoni demaniali marittimi sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, evitando che rideterminazione dei canoni avvenga secondo meccanismi automatici;

c) definire la quota dei canoni da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con vincolo di destinazione al funzionamento del Sistema informativo del demanio marittimo;

d) individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni, con vincolo di destinazione al finanziamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo"».

8.0.800

MAGNALBÒ, COLLINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Proroga del mandato dei componenti
dei consigli della Rappresentanza Militare)*

1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza Militare e, comunque non oltre il 15 maggio 2006».

8.0.10

MAFFIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Attuazione di disposizioni comunitarie
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è autorizzato un limite d'impegno di durata quindicennale pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere relativo agli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7821) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.950

MAFFIOLI, FALCIER

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 90, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "decorsi diciotto mesi" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto"».

8.0.970

FERRARA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative alle Università)

1. Tenuto conto del divieto di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al comma 53, articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, le Università possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di Ateneo e i vincoli del CCNL e del decreto legislativo n. 368 del 2001».

EMENDAMENTI
al disegno di legge di conversione

Art. 1.

x1.0.1/200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, sopprimere i commi 1 e 2.

x1.0.1/100

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 1.

x1.0.1/300

BASSANINI

All'emendamento x1.0.1, al comma 1, sopprimere le parole: «30 luglio 1999, n. 300».

x1.0.1/301

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, al comma 1, sopprimere le parole: «30 luglio 1999, n. 300,».

x1.0.1/1

FALCIER

All'emendamento x1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 300», inserire le seguenti: «20 ottobre 1998 n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19 e 20 luglio 1999 n. 273».

x1.0.1/101

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 2.

x1.0.1/201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 3.

x1.0.1/102

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 3.

x1.0.1/2

FALCIER

All'emendamento x1.0.1, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «e, limitatamente alla lettera a), la codificazione».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e b).

x1.0.1/202

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, al comma 3, sopprimere la lettera a).

x1.0.1/203

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo, limitatamente ai decreti di cui al comma 3, lettera a), deve attenersi inoltre ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 1) mantenimento del vincolo *ope legis* sui beni paesaggistici; mantenimento, in capo alle Sovrintendenze, dei poteri di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali; 3) prevalenza del piano del parco sulla pianificazione paesaggistica regionale o difforme al fine di garantire una maggiore tutela delle aree protette».

x1.0.1/204

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

All'emendamento x1.0.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo, limitatamente ai decreti di cui al comma 3 lettera a), deve attenersi inoltre ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 1) mantenimento del vincolo *opes legis* sui beni paesaggistici; mantenimento, in capo alle Sovrintendenze, dei poteri di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali; 3) prevalenza del piano del parco sulla pianificazione paesaggistica regionale o difforme al fine di garantire una maggiore tutela delle aree protette».

x1.0.1/302

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 5.

x1.0.1/303

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, al comma 6, sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «ventiquattro».

x1.0.1/304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, sopprimere il comma 7.

x1.0.1/3

FALCIER

All'emendamento x1.0.1, al comma 7, sostituire le parole: «è differito al 30 ottobre 2004», con le seguenti: «è differito al 31 dicembre 2006».

x1.0.1/305

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, al comma 8 sopprimere la lettera d).

x1.0.1/306

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.1, al comma 14 sopprimere il primo periodo.

x1.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di delegazione legislativa e altre disposizioni connesse)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di

cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

- a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- b) sport;
- c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1 e 5, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, e 9, comma 1 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi";

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

10. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

11. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".

14. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

15. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "dal primo giorno del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno dei due mesi successivi";

b) al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non"».

x1.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo e della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

x1.0.3/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento x1.0.3, al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «ottobre».

x1.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».
